

**DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 2015  
60/2015/R/GAS**

**RIFORMA DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI DI  
CARATTERE GENERALE DEL SISTEMA GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 febbraio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito deliberazione 297/05);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito deliberazione 277/07);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008 ARG/gas 92/08 (di seguito deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo Allegato A, recante la regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 49/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011 ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011 ARG/gas 156/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas e l'allegata Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e ss.mm.ii. (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2014/R/gas);

- deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 369/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 369/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014 245/2014/R/eel (di seguito: la deliberazione 245/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/gas recante i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale, per il periodo 2015-2018 (di seguito: deliberazione 531/2014/R/gas) ed il relativo Allegato A (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 49/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 49/2015/R/gas);
- il documento per la consultazione 44/2014/R/gas;
- il documento per la consultazione 7 novembre 2014, 553/2014/R/gas (di seguito: documento 553/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione 5 febbraio 2015, 38/2015/R/GAS (di seguito: documento 38/2015/R/gas).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la RTTG, al comma 13.3 stabilisce che il corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto (di seguito: corrispettivo CV) è applicato ai quantitativi immessi in rete in ciascuno dei punti di entrata, al netto dei quantitativi allocati agli utenti del servizio ai sensi dell'articolo 9, esclusi i siti di stoccaggio;
- la RTTG, al comma 23.1, lettera c), istituisce il corrispettivo unitario variabile CV<sup>OS</sup> (di seguito: corrispettivo CV<sup>OS</sup>), destinato alla copertura:
  - degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 130/10 e
  - degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile;
- la RTTG, al comma 23.2, prevede che l'impresa di trasporto applica agli utenti del servizio di trasporto specifiche componenti tariffarie, tra cui il corrispettivo CV<sup>OS</sup> di cui al comma 23.1, come maggiorazione del corrispettivo CV;
- la RTSG per il periodo 2015-2018 di regolazione dello stoccaggio prevede un fattore correttivo volto, tra l'altro, ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti anche in caso di mancato utilizzo dell'infrastruttura ovvero di una sua valorizzazione, tramite le procedure di allocazione competitiva della capacità, al di sotto del ricavo tariffariamente ammissibile;
- con la deliberazione ARG/gas 156/11 l'Autorità ha introdotto il corrispettivo unitario CV<sup>LIC</sup> a copertura degli oneri legati al meccanismo di incentivazione tariffaria del trasporto del gas naturale; e che, con la deliberazione

245/2014/R/EEL, l'Autorità ha abrogato, in esito alla sperimentazione avvenuta nel biennio 2012-2013, le disposizioni relative al meccanismo di accelerazione degli investimenti di cui alla deliberazione ARG/gas 156/11.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE la RTTG:**

- al comma 23.1, oltre al corrispettivo  $CV^{OS}$ , prevede le seguenti componenti tariffarie a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas:
  - il corrispettivo unitario  $CV^I$  a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla deliberazione 277/07;
  - il corrispettivo unitario  $CV^{FG}$  a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, di cui all'articolo 18 della deliberazione 92/08;
  - la componente tariffaria  $\phi$  a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità  $CR_T$ ;
  - il corrispettivo unitario  $CV^{LIC}$  a copertura degli oneri legati al meccanismo di incentivazione tariffaria del trasporto del gas naturale di cui alla deliberazione ARG/gas 156/11;
  - la componente tariffaria  $GS_T$  a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio;
  - la componente tariffaria  $RE_T$  a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo 28/11;
  - la componente tariffaria  $S_D$ , di segno negativo, finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
  - la componente tariffaria  $UG_{3T}$  a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 363/2012/R/gas;
- al comma 24.1, prevede che entro 90 giorni dalla fine di ciascun bimestre le imprese di trasporto, in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo, versino alla Cassa il gettito derivante dall'applicazione:
  - del corrispettivo unitario variabile  $CV^I$ , sul "Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas" di cui al punto 2 della deliberazione dell'Autorità 297/05;
  - del corrispettivo unitario variabile  $CV^{OS}$ , sul "Conto oneri stoccaggio";
  - del corrispettivo unitario variabile  $CV^{FG}$ , sul "Conto oneri fattore di garanzia impianti di rigassificazione" di cui all'articolo 18 della deliberazione 92/08;
  - della componente tariffaria  $\phi$ , sul "Conto squilibri perequazione trasporto" di cui al comma 15.8 della RTTG medesima;
  - del corrispettivo unitario variabile  $CV^{LIC}$ , sul "Conto oneri trasporto" di cui al comma 10.4 della deliberazione ARG/gas 156/11;

- della componente tariffaria  $GS_T$ , sul “Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio”, di cui al comma 93.1, lettera d), della RTDG;
- della componente tariffaria  $RE_T$ , sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale”, di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG;
- della componente tariffaria  $UG_{3T}$ , sul “Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto” di cui all’articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas;
- prevede che l’impresa di trasporto applichi agli utenti del servizio di trasporto le componenti tariffarie:
  - i corrispettivi unitari variabili  $CV^I$ ,  $CV^{FG}$ ,  $\varphi$  e  $CV^{LIC}$  come maggiorazione del corrispettivo  $CV$  e dunque ai quantitativi immessi in rete in ciascuno dei punti di entrata (comma 23.2);
  - le componenti tariffarie  $GS_T$ ,  $RE_T$  e  $UG_{3T}$  ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti (comma 23.3);
  - la componente tariffaria  $S_D$  ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione (comma 23.4).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE** la deliberazione ARG/gas 155/11 istituisce:

- al punto 10, il corrispettivo unitario variabile  $CV^{BL}$  a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas;
- al punto 12, il “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas” presso la Cassa.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 369/2014/R/gas, l’Autorità ha, tra l’altro, avviato un procedimento volto ad approfondire l’opportunità e la possibilità di applicare, in luogo del corrispettivo  $CV^{OS}$  e per le medesime finalità, un nuovo corrispettivo unitario variabile ai quantitativi prelevati dal sistema nazionale di trasporto e a definirne, nel caso, le relative modalità;
- anche alla luce delle richiamate disposizioni della RTSG, con il documento 553/2014/R/gas, l’Autorità ha presentato i propri orientamenti in tema di riforma delle disposizioni in materia di copertura degli oneri di stoccaggio, rappresentando al contempo le possibili criticità operative legate ai tempi di fatturazione nonché all’insorgenza di possibili conguagli; in particolare l’Autorità ha prospettato l’introduzione, a partire dall’1 ottobre 2015, di un nuovo corrispettivo, in luogo di quello attualmente in vigore:
  - da applicare a valle del PSV, cioè al gas allocato ai punti di uscita della Rete

- Nazionale dei Gasdotti (di seguito: RNG) o, in alternativa, al gas prelevato presso i punti di riconsegna delle reti regionali di trasporto ;
- senza distinzione tra punti afferenti il consumo nazionale e quelli interconnessi con l'estero;
  - mantenendo l'attuale articolazione temporale caratterizzata da valori nulli nel periodo estivo;
- col medesimo documento per la consultazione, l'Autorità ha altresì proposto l'estensione degli orientamenti richiamati a tutte le componenti tariffarie a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas, applicate al gas immesso ai punti di entrata della RNG ed in precedenza richiamate;
  - in risposta al documento 553/2014/R/gas sono pervenute osservazioni da parte di 22 soggetti (5 operatori industriali, 3 associazioni industriali, 6 associazioni di operatori dei settori gas/elettrico, 6 operatori dei settori gas/elettrico, 2 comitati di consultazione), i cui temi principali sono di seguito sintetizzati;
  - in relazione alle criticità dell'attuale assetto e alla proposta di spostamento a valle del PSV del nuovo corrispettivo:
    - vi è un diffuso consenso circa le proposte dall'Autorità, nonché:
      - a) sui benefici che un prezzo al PSV scevro da elementi difficilmente prevedibili per gli operatori – quali gli oneri di carattere generale – può generare sullo sviluppo della liquidità, sia spot che a termine;
      - b) sull'obiettivo di migliorare l'allocazione dei costi legati alla disponibilità di risorse di stoccaggio sulla base delle specifiche responsabilità di ciascuna tipologia di clienti (profili di prelievo), in modo più aderente all'effettivo utilizzo.
    - alcuni soggetti industriali e una loro associazione di categoria dissentono per ragioni diverse, riassumibili nel rischio che la modifica di applicazione si traduca in un mero aggravio di costo per loro forniture, senza che vi sia alcun incentivo al corretto utilizzo delle risorse di stoccaggio da parte dei fornitori/shipper;
  - in relazione all'applicazione del corrispettivo ai punti di uscita della RNG, ovvero ai punti di riconsegna delle rete regionale di trasporto:
    - si registra una generale richiesta di applicazione al gas riconsegnato presso i punti di riconsegna della rete regionale di trasporto – come già avviene per i corrispettivi GS<sub>T</sub>, RE<sub>T</sub> e UG<sub>3T</sub> – in luogo dell'opzione proposta dall'Autorità, ovvero al gas allocato ai punti di uscita della RNG;
    - è diffusa l'opinione che l'applicazione ai punti di riconsegna delle rete regionale di trasporto sia più efficiente in quanto consente un'automatica traslazione dei corrispettivi ai soggetti cui il gas è riconsegnato presso tali punti;
    - diversi operatori hanno segnalato l'opportunità di prevedere anche un'articolazione del nuovo corrispettivo:
      - a) per tipologia di cliente sulla base delle specifiche responsabilità di costo;

- b) distinguendo i clienti diretti da quelli allacciati alla rete di distribuzione;
  - c) con fattori di degressività, ovvero in funzione del profilo di prelievo più o meno modulato nell'anno di ciascuna tipologia (es: maggiore per il settore civile, minore per quelli termoelettrico e industriale);
- in relazione alla previsione di un'applicazione indifferenziata a tutti i quantitativi allocati presso i punti di uscita, ivi compresi i punti interconnessi con l'estero:
  - la maggior parte dei soggetti consultati dissentono ritenendo tale orientamento estraneo alle finalità dell'intervento prospettato in quanto:
    - a) penalizzerebbe l'esportazione e i progetti di *reverse flow* poiché rappresenterebbe un onere non recuperabile;
    - b) interverrebbe in una fase di definizione di regole armonizzate a livello europeo che riguardano anche le attività *cross border*;
  - alcuni operatori industriali condividono la previsione dell'Autorità;
- in relazione alle tempistiche di implementazione delle nuove modalità applicative del nuovo corrispettivo si registra un orientamento non unanime, ma prevalentemente favorevole alla data dell'1 ottobre 2015 proposta;
- in relazione all'applicazione nel solo periodo invernale del nuovo corrispettivo si registra una sostanziale condivisione;
- in relazione agli aspetti di natura operativa legati ai tempi di fatturazione e riscossione del corrispettivo, nonché all'insorgenza di possibili conguagli, non si registrano particolari osservazioni;
- in relazione infine all'estensione a tutti gli oneri di carattere generale degli orientamenti presentati in materia di riforma del corrispettivo CV<sup>OS</sup>, è diffusa l'opinione che ciò sia possibile ed auspicabile per le medesime ragioni valide per il corrispettivo in questione;
- dalle osservazioni pervenute, alla luce della prospettata applicazione del nuovo corrispettivo a valle del PSV, sono altresì emerse:
  - la richiesta di opportune misure compensative per i titolari e/o utilizzatori delle capacità di stoccaggio conferite nell'ambito delle misure del decreto legislativo 130/10, i quali rischiano di sostenere il costo del nuovo corrispettivo pur pagando, per le capacità di stoccaggio detenute, corrispettivi tariffari potenzialmente superiori alla valorizzazione della capacità di stoccaggio in asta;
  - alcune criticità legate alla indisponibilità dei dati giornalieri relativi ai prelievi di competenza di ciascun operatore suddivisi per punto di riconsegna e utente della distribuzione, ma solo del dato aggregato per utente del bilanciamento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con riferimento alle osservazioni presentate nell'ambito della richiamata consultazione si segnala quanto segue;
- in relazione alla proposta di spostamento a valle del PSV del nuovo corrispettivo:
  - la rimozione degli elementi potenzialmente distorsivi del prezzo all'ingrosso

- del gas al PSV incentiva lo sviluppo della liquidità a pronti e a termine del mercato all'ingrosso del gas in Italia;
- tale sviluppo è anche funzionale all'evoluzione dei criteri di determinazione della componente  $C_{MEM}$  per l'anno termico 2015-2016 e successivi, come recentemente ribadito dall'Autorità, con il documento 38/2015/R/gas;
  - vi è un effetto positivo anche in termini di maggiore trasparenza e minore rischiosità delle negoziazioni all'ingrosso per tutto il mercato, tale da comportare benefici in termini di prezzo all'ingrosso comunque maggiori rispetto alla mera rimozione dei corrispettivi ai quantitativi immessi;
  - in relazione all'applicazione del nuovo corrispettivo ai punti di riconsegna delle rete regionale di trasporto :
    - è compatibile, sia con le finalità del corrispettivo, che con gli obiettivi generali della riforma proposta con il documento 553/2014/R/gas;
    - presenta modalità operative e gestionali analoghe a quanto già in essere per i corrispettivi  $GS_T$ ,  $RE_T$  e  $UG_{3T}$ ;
    - è allineata alla prassi dei contratti di somministrazione di gas che tipicamente prevedono la consegna dello stesso al punto di riconsegna;
    - implica la decentralizzazione della fatturazione e riscossione del corrispettivo, prevedendo che tutte le imprese di trasporto fatturino il nuovo corrispettivo e ne versino il gettito alla Cassa;
  - in relazione alla previsione di un'applicazione del nuovo corrispettivo anche ai punti interconnessi con l'estero risultano opportuni ulteriori approfondimenti al fine di valutare gli impatti futuri di tale opzione sui potenziali flussi in esportazione dal nostro Paese;
  - in relazione alle tempistiche di implementazione delle modalità applicative del nuovo corrispettivo:
    - queste devono prevedere un anticipo adeguato e necessario a consentire agli operatori di tenere conto del nuovo assetto nella formulazione delle offerte commerciali per il prossimo anno termico 2015-2016;
    - la data dell'1 ottobre 2015 è coerente con questo principio, anche in considerazione dei possibili interventi, a partire dalla medesima data, che saranno adottati in esito al documento 38/2015/R/gas in materia di determinazione della componente  $C_{MEM}$  per l'anno termico 2015-2016 e successivi;
    - la data dell'1 ottobre 2015 tiene altresì conto dell'orientamento, largamente condiviso, di applicazione del nuovo corrispettivo nel solo periodo invernale;
  - in relazione infine all'estensione a tutti gli oneri di carattere generale degli orientamenti presentati in materia di corrispettivo  $CV^{OS}$ :
    - essa rappresenta una razionalizzazione necessaria per gli impatti già richiamati sul mercato all'ingrosso;
    - possono per semplicità essere esclusi, in prima applicazione, i corrispettivi direttamente correlati alle dinamiche tariffarie, posto che, essendo aggiornati su base annuale, il mantenimento della loro applicazione ai volumi immessi

non presenta criticità ove il loro aggiornamento sia definito con sufficiente anticipo;

- in relazione alle ulteriori osservazioni pervenute, si rileva che:
  - con la deliberazione 49/2015/R/gas l'Autorità ha previsto per i titolari di capacità di stoccaggio acquisita nell'ambito delle misure adottate dal decreto legislativo n. 130/10 la compensazione, nell'ambito della tariffa di stoccaggio, dell'applicazione del nuovo corrispettivo;
  - la disponibilità dei dati giornalieri relativi ai prelievi di competenza di ciascun operatore suddivisi per punto di riconsegna e utente della distribuzione esula dalle finalità del presente provvedimento.

#### **RITENUTO CHE:**

- sia opportuno razionalizzare, a partire dall'1 ottobre 2015, le disposizioni inerenti le componenti tariffarie a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas, oggi rappresentate dalle maggiorazioni del corrispettivo unitario variabile  $CV$  della tariffa di trasporto;
- sia a tal fine opportuno prevedere, con efficacia dall'1 ottobre 2015, la sostituzione, con nuove componenti applicate al gas prelevato ai punti di riconsegna della rete di trasporto, delle componenti tariffarie  $CV^I$ ,  $CV^{OS}$  e  $CV^{BL}$  le quali, in ragione della natura degli oneri da esse coperte, possono presentare maggiore variabilità e frequenza di aggiornamento e pertanto incidere negativamente sulle negoziazioni nel mercato all'ingrosso e sulla sua liquidità;
- sia opportuno sopprimere il corrispettivo unitario variabile  $CV^{LIC}$  a copertura degli oneri legati al meccanismo di incentivazione tariffaria del trasporto del gas naturale, in quanto la relativa disciplina non è più in vigore;
- sia altresì opportuno confermare l'attuale applicazione delle componenti tariffarie che per loro natura sono aggiornate su base annuale, prevedendo che il loro aggiornamento avvenga con almeno due trimestri di anticipo;
- sia pertanto necessario modificare la RTTG e la deliberazione ARG/gas 155/11;
- sia necessario che Cassa disponga dei dati per monitorare gli incassi della relativi alle componenti tariffarie oggetto del presente provvedimento, al fine di individuare eventuali criticità legate a mancati versamenti da parte delle imprese di trasporto deputate alla riscossione

#### **DELIBERA**

1. di prevedere che la RTTG sia modificata come segue:
  - a) all'articolo 23, comma 23.1:
    - le lettere a), c), e h) sono soppresse;



- dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere j), k), l):
  - “j) la componente tariffaria  $CRV^I$ , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla deliberazione n. 277/07;
  - k) la componente tariffaria  $CRV^{OS}$ , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile, nonché del conguaglio dei costi di ripristino;
  - l) la componente tariffaria  $CRV^{BL}$ , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas;”;
- b) all'articolo 23, comma 23.2, le parole “ $CV^I$ ,  $CV^{FG}$ ,  $CV^{OS}$ ,  $\varphi$  e  $CV^{LIC}$ , di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere a), b), c), d), e h),” sono sostituite dalle parole “ $CV^{FG}$  e  $\varphi$  di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere b) e d),”;
- c) all'articolo 23, dopo il comma 23.2, è aggiunto il seguente comma:
 

“23.2bis L'impresa di trasporto applica agli utenti del servizio di trasporto, come componenti aggiuntive della tariffa di trasporto di cui all'articolo 8, le componenti tariffarie  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$  e  $CRV^{BL}$ , di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere j), k) e l), ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione e a quelli che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.”
- d) all'articolo 24, comma 24.1:
  - le lettere a), c), e g) sono soppresse;
  - dopo la lettera h) sono inserite le seguenti lettere i), j) e k):
    - “i) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile  $CRV^I$ , sul “Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas” di cui al punto 2 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;
    - j) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile  $CRV^{OS}$ , sul “Conto oneri stoccaggio”;
    - k) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile  $CRV^{BL}$ , sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi

al sistema del bilanciamento del sistema del gas” di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11;”

- e) al comma 24.2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    - “a) le informazioni relative all’applicazione delle componenti addizionali della tariffa di trasporto, con indicazione dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari applicati e dei quantitativi di gas immessi in rete nei casi di cui al comma 23.1, lettere b) e d), e dei quantitativi di gas riconsegnati nei casi di cui al comma 23.1, lettere e), f), i), j) k) e l);
  - f) all’articolo 24, dopo il comma 24.3, è aggiunto il seguente comma:
    - “24.4 L’impresa maggiore di trasporto trasmette alla Cassa i quantitativi misurati, su base mensile, presso i punti di interconnessione con altre imprese di trasporto, anche al fine di consentire alla medesima Cassa di monitorare la correttezza dei versamenti di cui al comma 24.1.”
  - g) all’articolo 25, dopo il comma 25.1, è aggiunto il seguente comma:
    - “25.2 Il valore dei corrispettivi unitari variabili  $CV^{FG}$  e  $\varphi$  di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere b) e d) è aggiornato con almeno due trimestri di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore.”;
2. di aggiungere alla deliberazione ARG/gas 155/11, punto 10.:
    - a) dopo le parole “1 gennaio 2012 “ le parole “e fino al 30 settembre 2015”;
    - b) dopo le parole “sistema gas;“ le parole “dall’1 ottobre 2015 in luogo del corrispettivo  $CV^{BL}$ , si applica il corrispettivo  $CRV^{BL}$  di cui al comma 23.1, lettera k) dell’Allegato A alla deliberazione 514/2013/R/gas;”;
  3. di prevedere che le modifiche alla RTTG di cui al punto 1:
    - a) alle lettere da a) a f), siano efficaci dall’1 ottobre 2015;
    - b) alla lettera g), siano efficaci dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
  4. di prevedere che il corrispettivo  $CRV^{OS}$  per il periodo 1 ottobre 2015 – 31 marzo 2016 sia posto pari a 0,008 €/Smc, fatti salvi eventuali aggiornamenti del medesimo corrispettivo per il primo trimestre 2016 sulla base degli esiti delle procedure di allocazione delle capacità di stoccaggio;
  5. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la RTTG e la deliberazione ARG/gas 155/11 come modificate dai precedenti punti 1, 2 e 3 sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 febbraio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*